

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**di concerto col Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1998

---

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni  
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende corrispondere all'esigenza di riqualificare, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle risorse destinate al suo svolgimento, il nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, riformato con la legge 10 dicembre 1997, n. 425. Il nuovo esame di Stato infatti si caratterizza, rispetto a quello precedente la riforma, soprattutto per gli aspetti di maggiore compiutezza ed approfondimento degli accertamenti della preparazione dei candidati. In altre parole, si tratta di un esame qualitativamente meglio rispondente alle esigenze di verifica nel momento conclusivo dell'itinerario scolastico e, in quanto tale, richiedente le migliori condizioni possibili per il suo espletamento. La prima condizione per realizzare tale finalità deve essere, evidentemente, quella di assicurare compensi soddisfacenti per il personale utilizzato negli esami e che siano di incentivo al loro impegno, anche ad evitare i noti fenomeni di rinunce della nomina, che si sono sempre più registrati negli ultimi anni.

Un primo intervento per incrementare (lire 33 miliardi) la dotazione di bilancio destinata agli esami in questione era stato già previsto nella stessa legge di riforma. Questo, tuttavia, non poteva nè può certamente soddisfare le finalità che si intendono ora perseguire con il nuovo esame, in quanto si risolve in un mero adeguamento del fabbisogno finanziario correlato alla nuova composizione delle commissioni d'esame, che vede accresciuto il numero dei relativi membri. Non può escludersi anzi che pur con l'incremento di cui s'è detto, la misura dei compensi venga addirittura a ridursi per effetto del maggior numero di personale richiesto per l'espletamento dei nuovi esami.

Il provvedimento che si propone intende dunque elevare di lire 120 miliardi le dotazioni di bilancio destinate nel 1999 agli esami di Stato, attualmente previste in lire 180 miliardi circa.

Un'altra esigenza considerata nel presente disegno di legge è quella di tener conto delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrate o modificate dai provvedimenti legislativi successivamente sopravvenuti. In base a tali disposizioni si può ora affermare che la disciplina su tutte le materie relative al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo le materie individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è demandata alla contrattazione collettiva. Appare pertanto congruo, rispetto al quadro normativo vigente, demandare la disciplina dei compensi in questione, in quanto attinente al rapporto di lavoro del personale chiamato a far parte delle commissioni d'esame e comportante l'attribuzione di emolumenti per l'attività da esso svolta, alla contrattazione collettiva di comparto.

Il provvedimento si compone quindi di due articoli.

Nell'articolo 1 si prevede per l'appunto l'elevazione del limite di spesa di cui trattasi. Si demanda poi alla contrattazione collettiva di comparto la fissazione della misura dei compensi, i quali devono essere, secondo quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 425 del 1997, onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, ed inoltre differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario ed ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. In connessione alla previsione, nella

legge di riforma, dell'esame preliminare per i candidati privatisti, esame che deve essere sostenuto davanti ai consigli di classe delle scuole statali, è stabilita altresì l'attribuzione del compenso anche ai componenti dei predetti consigli. L'articolo 1 prevede infine, in attesa che la materia sia disciplinata in sede di contrattazione collettiva di comparto, che alla determinazione dei compensi si provvede con apposito decreto interministeriale del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 2 detta la norma di copertura finanziaria.

Il ricorso, nella fattispecie, ad un disegno di legge, è dovuto alla necessità di elevare un limite di spesa legislativamente sancito. Quanto alla ricostruzione del contenuto delle norme proposte ed al loro impatto sulla legislazione vigente ed all'impatto amministrativo sulle strutture amministrative esistenti, non sembrano necessarie ulteriori considerazioni rispetto a quelle svolte in precedenza. Si aggiunge soltanto che la presente iniziativa non comporta la necessità della creazione di nuove strutture amministrative rispetto a quelle già esistenti.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge in oggetto stabilisce che «fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola», la misura dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione.

Ciò premesso, si indicano, qui di seguito, gli incrementi percentuali che si ritiene possano essere applicati alle spese attualmente sostenute per detti compensi mediante l'utilizzazione della somma di lire 120 miliardi indicata nel provvedimento.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione dei citati incrementi si è tenuto conto degli elementi sotto indicati:

- 1) durata media dei lavori di commissione: 18 giorni;
- 2) totale di personale coinvolto nelle operazioni d'esame preliminare per i candidati privatisti: 57.000 unità;
- 3) totale di personale coinvolto nelle operazioni d'esame conclusivo: 137.000 unità;
- 4) totale candidati: 530.000 di cui 120.000 privatisti.

Quindi, relativamente al compenso riferito alle funzioni di presidente e di commissario esterno ed interno, viene ipotizzato, con riferimento ai singoli componenti delle commissioni d'esame, il seguente incremento percentuale delle risorse finanziarie disponibili in base alla vigente normativa per gli esami di Stato:

a) + 10 per cento per i presidenti, comportante un incremento di oneri di circa 12 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 14,2 miliardi);

b) + 15 per cento per i commissari esterni, con un incremento di spesa di circa 18 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 42,5 miliardi);

c) + 35 per cento per i commissari interni, comportante un incremento di oneri di circa 43 miliardi (risorse finanziarie attualmente disponibili: 42 miliardi).

Per quanto riguarda poi l'attribuzione dei compensi al personale docente, componente dei consigli di classe, per lo svolgimento degli esami preliminari ai candidati privatisti, viene ipotizzato di destinare a tale scopo circa il 16 per cento della predetta somma di lire 120 miliardi, corrispondenti a circa 20 miliardi, che consente di corrispondere un compenso massimo *pro-capite* di circa lire 350.000.

Per i compensi riferiti alla trasferta, spettanti ai componenti di commissione provenienti da sedi diverse da quelle in cui risultano nominati, si ipotizza invece di poter confermare la spesa già prevista dalle disposizioni vigenti.

Si precisa infine che circa il 22,5 per cento delle risorse previste dal presente provvedimento sono assorbite dagli oneri riflessi gravanti sui compensi medesimi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annui a decorrere dal

1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

